



Servizio Gestione, controllo e monitoraggio degli interventi sui fondi strutturali e nazionali

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

N. 457 DEL 14/03/2024

OGGETTO: Repertorio regionale delle qualificazioni e degli standard di processo - Repertorio degli standard formativi – Aggiornamento e approvazione dello standard formativo di “Responsabile tecnico di tintolavanderia” valido ai fini della qualifica di Responsabile tecnico di tintolavanderia, ai sensi dell’art.2, comma 2, della legge n. 84 del 22/2/2006 e del decreto legge n. 135 art.1 octies del 14/12/2018.

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e sue successive modifiche e integrazioni;

Vista la legge regionale 1° febbraio 2005, n. 2 e i successivi regolamenti di organizzazione, attuativi della stessa;

Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241 e sue successive modifiche e integrazioni;

Vista la legge regionale 16 settembre 2011, n. 8, “Semplificazione amministrativa e normativa dell’ordinamento regionale e degli Enti locali territoriali

Vista la Legge regionale del 14 febbraio 2018, n. 1 “Sistema integrato per il mercato del lavoro, l’apprendimento permanente e la promozione dell’occupazione. Istituzione dell’Agenzia regionale per le politiche attive del lavoro” che istituisce l’Agenzia regionale per le politiche attive del lavoro di seguito “ARPAL Umbria”;

Richiamato l'art. 14 della L.R. n. 1/2018 "Funzioni dell'ARPAL Umbria" che disciplina la transizione in capo ad ARPAL Umbria delle competenze regionali in materia di politiche attive del lavoro;

Visto:

- il Regolamento dell'ARPAL approvato con D.G.R. n. 721 del 29/06/2018 "Legge Regionale 1/2018, Art.49, c.7- Provvedimenti attuativi per l'operatività dell'Agenzia Regionale per le politiche attive del lavoro (ARPAL Umbria)"
- il Regolamento (UE) n. 1304/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 relativo al Fondo sociale europeo e che abroga il regolamento (CE) n.1081/2006 del Consiglio;

Considerato che la condizionalità ex ante "10.3 Apprendimento Permanente", di cui all'allegato XI del Regolamento (UE) n. 1303/2013 prevede, tra i criteri di adempimento, "l'esistenza di un quadro politico strategico nazionale e/o regionale per l'apprendimento permanente nei limiti previsti dall'articolo 165 TFUE";

Vista la legge 28 giugno 2012, n. 92 recante "Disposizioni in materia di riforma del mercato del lavoro in una prospettiva di crescita", con specifico riferimento all'art. 4, c. da 51a 61;

Visto:

- il decreto legislativo 16 gennaio 2013, n. 13 recante: "Definizione delle norme generali e dei livelli essenziali delle prestazioni per l'individuazione e validazione degli apprendimenti non formali e informali e degli standard minimi di servizio del sistema nazionale di certificazione delle competenze, a norma dell'art. 4, commi 58 e 68, della legge 28 giugno 2012, n. 92";
- il decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali 30 giugno 2015 "Definizione di un quadro operativo per il riconoscimento a livello nazionale delle qualificazioni regionali e delle relative competenze, nell'ambito del Repertorio nazionale dei titoli di istruzione e formazione e delle qualificazioni professionali di cui all'art. 8 del D.lgs. 16 gennaio 2013, n.13";

Considerato che:

- ai fini della piena attuazione del suddetto quadro politico e strategico, l'Accordo di Partenariato 2014-2020 evidenzia l'impegno dell'Italia a realizzare un programma di lavoro finalizzato a garantire l'esistenza, su tutto il territorio nazionale, di un quadro operativo di riconoscimento delle qualificazioni regionali e delle relative competenze;
- il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano hanno elaborato un piano di lavoro per definire una piattaforma di elementi comuni per la correlazione e la progressiva standardizzazione delle qualificazioni regionali delle relative competenze, con l'obiettivo di garantirne il riconoscimento e la spendibilità sull'intero territorio nazionale, in coerenza con i principi, le norme generali e gli standard minimi di cui al decreto legislativo 16 gennaio 2013, n.13;

Vista la DGR n. 834 del 25/07/2016 "Quadro regolamentare unitario concernente il Sistema integrato di certificazione delle competenze e riconoscimento dei crediti formativi in attuazione del D.M. 30 giugno 2015 – Adozione" e in particolare:

- l'art. 5 che istituisce il "Repertorio regionale delle qualificazioni e degli standard di processo" costituito dal "Repertorio degli standard professionali", dal "Repertorio degli standard formativi" e dal "Repertorio degli standard di certificazione";
- l'art.6, c.1, che stabilisce che "il Repertorio regionale delle qualificazioni e degli standard di processo è oggetto di aggiornamento, adeguamento e sviluppo, con riferimento ad ognuna delle sue componenti, nel rispetto dei principi di interesse pubblico, efficienza, massimizzazione degli impatti sul mercato del lavoro e supporto alle politiche di sviluppo economico ed inclusione, in applicazione del dialogo sociale."
- l'art.6, c.3 che stabilisce che l'aggiornamento e la manutenzione avvengono direttamente a cura della Regione in caso di recepimento di modifiche derivanti da normativa cogente;

Visto il Decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali 8 gennaio 2018 “Istituzione del Quadro nazionale delle qualificazioni rilasciate nell'ambito del Sistema nazionale di certificazione delle competenze di cui al decreto legislativo 16 gennaio 2013, n. 13. (GU n.20 del 25-1-2018);

Vista la DGR n. 734 del 02/07/2018 con la quale viene deliberato di modificare la DGR n. 834 del 25/07/2016 prevedendo che “i riferimenti ai “servizi regionali competenti” sono da intendersi come “servizi di ARPAL Umbria competenti”, sulla base della DGR n. 366/18 e di stabilire che ARPAL Umbria, nel rispetto dell’art. 14 della LR n. 1/2018, provveda alla manutenzione evolutiva del Repertorio degli standard professionali e formativi mediante l’adozione di proprie determinazioni da pubblicare nel bollettino regionale”;

Visto il documento della Conferenza delle Regioni del 28/11/2019 che aggiorna le linee guida (approvate il 25/05/2011) relative allo standard formativo e professionale di Responsabile tecnico di Tintolavanderia.

Visto l’accordo Stato-Regioni del 3/11/2021 relativo all'utilizzo delle modalità formative FaD e/o E-Learning per le professioni regolamentate;

Dato atto che nel Repertorio regionale delle qualificazioni e degli standard di processo - Repertorio degli standard formativi” della Regione Umbria è presente il seguente standard formativo relativamente a:

- “Responsabile tecnico di tintolavanderia” valido ai fini della qualifica di Responsabile tecnico di Tintolavanderia, ai sensi dell’art.2, comma 2, della legge n. 84 del 22/2/2006 e del decreto legge n. 135 art.1 octies del 14/12/2018;

Preso atto che il suddetto standard formativo necessita, sulla base dell’accordo Stato-Regioni del 03/11/2021 riguardante le modalità formative FaD e/o E-Learning, di una revisione per far sì lo stesso sia aderente alle disposizioni normative nazionali;

Ritenuto di dover modificare e approvare il suddetto standard formativo inserendolo così come modificato nel “Repertorio regionale delle qualificazioni e degli standard di processo - Repertorio degli standard formativi” della Regione Umbria anche al fine di facilitare la presentazione di progetti formativi inerenti lo standard de quo nel catalogo CURA da parte degli enti di formazione;

Considerato che con la sottoscrizione del presente atto se ne attesta la legittimità;

Il Dirigente D E T E R M I N A

1. di modificare lo standard formativo di “Responsabile tecnico di tintolavanderia” valido ai fini della qualifica di Responsabile tecnico di tintolavanderia, ai sensi dell’art.2, comma 2, della legge n. 84 del 22/2/2006 e del decreto legge n. 135 art.1 octies del 14/12/2018.”;
2. di approvare il predetto standard formativo così come modificato e riportato nell’allegato A che costituisce parte integrante e sostanziale della presente determinazione;
3. di inserire lo standard approvato nel Repertorio regionale delle qualificazioni e degli standard di processo - Repertorio degli standard formativi” della Regione Umbria;
4. di stabilire che lo standard così inserito sostituisce integralmente quello omonimo presente nel repertorio regionale a far data dell’approvazione del presente atto;
5. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione:
 - nel sito ufficiale di ARPAL Umbria;
 - nel Bollettino Ufficiale della Regione Umbria, ad esclusione dell’allegato che, dato il volume dello stesso, è a disposizione per la consultazione presso il sito ufficiale di ARPAL Umbria all’indirizzo www.arpalumbria.it;
6. di dichiarare che l’atto è immediatamente efficace.

Perugia lì 08/03/2024

L'Istruttore
- Marco Galinella
Istruttoria firmata ai sensi dell' art. 23-ter del Codice dell'Amministrazione digitale

Perugia lì 08/03/2024

Si attesta la regolarità tecnica e amministrativa
Il Responsabile
- Stefano Pagnotta
Parere apposto ai sensi dell' art. 23-ter del Codice dell'Amministrazione digitale

Perugia lì 14/03/2024

Il Dirigente
Dr. Graziano Pagliarini
Documento firmato digitalmente ai sensi del d.lgs. 7 marzo 2005, n. 82, art. 21 comma 2

Standard di Percorso Formativo - Responsabile tecnico di tintolavanderia valido ai fini della qualifica di Responsabile tecnico di tintolavanderia, ai sensi dell'art.2, comma 2, della legge n. 84 del 22/2/2006 e del decreto legge n. 135 art.1 octies del 14/12/2018.

- **Canale di offerta formativa:** Disoccupati, inoccupati, occupati
- **Durata minima complessiva del percorso formativo:** 250 ore
- **Durata minima del percorso al netto di eventuali UFC opzionali e del tirocinio curricolare:** 250 ore
- **Articolazione minima del percorso formativo:** vedasi tavola

Segmenti/UFC e loro articolazione in moduli	Obiettivi formativi	Durata minima (in ore)	Prescrizioni e indicazioni
UFC 1 - Area giuridico-economica Gestione d'impresa di tintolavanderia	Acquisire la UC.1 "Gestire l'esercizio commerciale e i rapporti con i fornitori"	40	<p>Amnesso il ricorso alla FAD nella misura massima del 50% del monte ore teorico della UFC.</p> <p>Il predetto limite del 50% è erogato in modalità sincrona almeno per il 40% delle ore e, al massimo, per il 10% in modalità asincrona.</p> <p>Amnesso il riconoscimento di crediti di frequenza acquisiti in percorsi formativi e/o professionali che consentono di ridurre la durata dei percorsi formativi limitatamente alla specifica situazione del singolo individuo per competenze acquisite in coerenza di quanto disposto dal D.lgs 13/2013 e dal D.l del 30/06/2015.</p>
<i>Modulo 1.1 "Normativa di settore"</i>	<i>Elementi di contrattualistica Elementi di diritto commerciale Normativa di settore</i>	<i>8</i>	
<i>Modulo 1.2 "Gestione aziendale"</i>	<i>Elementi di gestione aziendale Elementi di gestione delle scorte Elementi di gestione delle risorse umane</i>	<i>16</i>	
<i>Modulo 1.3 "Elementi contabili"</i>	<i>Tipologia di documenti contabili, loro caratteristiche e modalità di registrazione di prima nota e archiviazione dei documenti contabili Tipologie di forme di pagamento,</i>	<i>16</i>	

	<i>loro caratteristiche e relative procedure Modalità di compilazione e emissione di ricevute e fatture</i>		
UFC 2 - Area giuridico-economica: Gestione dei rapporti con i clienti	Acquisire la UC.2 “Gestire il rapporto con i clienti e promuovere l’offerta della tintolavanderia”	20	<p>Ammesso il ricorso alla FAD nella misura massima del 50% del monte ore teorico della UFC. Il predetto limite del 50% è erogato in modalità sincrona almeno per il 40% delle ore e, al massimo, per il 10% in modalità asincrona.</p> <p>Ammesso il riconoscimento di crediti di frequenza acquisiti in percorsi formativi e/o professionali che consentono di ridurre la durata dei percorsi formativi limitatamente alla specifica situazione del singolo individuo per competenze acquisite in coerenza di quanto disposto dal D.lgs 13/2013 e dal D.I del 30/06/2015.</p>
<i>Modulo 2.1 “Gestione del cliente”</i>	<i>Principi di customer care Elementi di Codice del Consumo Modalità di gestione dei reclami</i>	<i>4</i>	
<i>Modulo 2.2 “Marketing e comunicazione”</i>	<i>Tecniche di comunicazione e vendita Elementi di marketing per lo sviluppo dell’offerta</i>	<i>8</i>	
<i>Modulo 2.3 “Lingua straniera”</i>	<i>Lessico e terminologia tecnica di settore anche in e in lingua straniera</i>	<i>8</i>	
UFC 3 - Area tecnica-professionale: Processi di lavaggio e smacchiature	Acquisire la UC.3 “Condurre le operazioni di smacchiatura, lavaggio, tintoria e stireria”	90	<p>Ammesso il ricorso alla FAD nella misura massima del 50% del monte ore teorico della UFC. Il predetto limite del 50% è erogato in modalità sincrona almeno per il 40% delle ore e, al massimo, per il 10% in modalità asincrona.</p> <p>Ammesso il riconoscimento di crediti di frequenza acquisiti in percorsi formativi e/o professionali che consentono di ridurre la durata dei percorsi formativi limitatamente alla specifica situazione del singolo individuo per competenze acquisite in coerenza di quanto disposto dal D.lgs 13/2013 e dal D.I del 30/06/2015.</p>
<i>Modulo 3.1 “Fibre”</i>	<i>Fibre e loro caratteristiche (animali, vegetali, sintetiche)</i>	<i>4</i>	
<i>Modulo 3.2 “Elementi di chimica”</i>	<i>Chimica dei detersivi Fondamenti di chimica organica e inorganica Norme in materia di</i>	<i>10</i>	

<p><i>Modulo 3.3 "Tecniche professionali"</i></p> <p><i>Modulo 3.4 "Prodotti professionali"</i></p>	<p><i>etichettatura dei prodotti tessili Principi di scioglimento chimico fisico e biologico</i></p> <p><i>Tecniche di lavorazione delle fibre Tecniche di stireria Tecniche di smacchiatura e lavaggio Tecniche di tintura Programmi di lavaggio Tipologie di comportamento dei capi in relazione al lavaggio</i></p> <p><i>Caratteristiche e proprietà dei prodotti per la smacchiatura, il lavaggio e la tintura di tessuti</i></p>	<p>52</p> <p>24</p>	
<p>UFC 4 - Area tecnica-professionale: Utilizzo delle macchine e dei programmi di gestione della tintolavanderia</p>	<p>Acquisire la UC.4 "Utilizzare le macchine e gli strumenti a supporto della gestione della tintolavanderia"</p>	<p>100</p>	<p>Ammesso il ricorso alla FAD nella misura massima del 50% del monte ore teorico della UFC.</p> <p>Il predetto limite del 50% è erogato in modalità sincrona almeno per il 40% delle ore e, al massimo, per il 10% in modalità asincrona.</p> <p>Ammesso il riconoscimento di crediti di frequenza acquisiti in percorsi formativi e/o professionali che consentono di ridurre la durata dei percorsi formativi limitatamente alla specifica situazione del singolo individuo per competenze acquisite in coerenza di quanto disposto dal D.lgs 13/2013 e dal D.I del 30/06/2015.</p>
<p><i>Modulo 4.1 "Elementi di fisica"</i></p> <p><i>Modulo 4.2 "Macchinari"</i></p> <p><i>Modulo 4.3 "Informatica"</i></p> <p><i>Modulo 4.4 "Sicurezza sul lavoro"</i></p> <p><i>Modulo 4.5 "Normativa igienica ed ambientale"</i></p>	<p><i>Elementi di meccanica, elettricità e termodinamica</i></p> <p><i>Tipologia dei macchinari e strumenti della tintolavanderia Programmi di lavaggio</i></p> <p><i>Elementi di informatica</i></p> <p><i>Sicurezza sul lavoro, prevenzione e protezione dai rischi</i></p> <p><i>Normativa igienico sanitaria Legislazione in materia di tutela dell'ambiente</i></p>	<p>12</p> <p>40</p> <p>24</p> <p>16</p> <p>8</p>	<p><i>Il completamento della presente UFC, con il superamento della prova di verifica, consente il rilascio di attestazione finalizzata all'idoneità dei lavoratori a svolgere mansioni nel settore di riferimento (secondo la classificazione ATECO di rischio) ai sensi dell'articolo 34, comma 2, del decreto legislativo 81/2008.</i></p>

ULTERIORI VINCOLI COGENTI DI PERCORSO

Requisiti di accesso:

Requisiti in ingresso al percorso: età non inferiore ai diciotto anni; diploma di scuola secondaria di 1° grado. Nel caso in cui il titolo di studio sia stato acquisito all'estero occorre presentare una dichiarazione di valore o altro documento pubblico formale che ne attesti l'equipollenza di valore con i titoli rilasciati nello Stato di provenienza, al fine della dimostrazione del livello di scolarizzazione. Per i cittadini stranieri è indispensabile la conoscenza della lingua italiana orale e scritta almeno al livello B1 del Quadro Comune Europeo di Riferimento per le Lingue; tale conoscenza deve essere verificata attraverso un test di ingresso da conservare agli atti del Soggetto formatore. I cittadini extracomunitari devono disporre di regolare permesso di soggiorno valido per l'intera durata del percorso, o dimostrare l'attesa di rinnovo documentata dall'avvenuta presentazione della domanda di rinnovo del Titolo di soggiorno.

Gestione dei crediti formativi:

AmMESSO il riconoscimento di crediti formativi secondo la direttiva crediti n. 1429 del 2007

Requisito professionale:

--

Valutazione didattica apprendimento:

--

Attestazione rilasciata:

Certificato di qualificazione professionale

Attestazione esame pubblico:

--

Note:

Aggiornato dalla conferenza stato-regioni del 28/11/2019 n 19/199/CR7C/C9 "Aggiornamento delle linee guida - relative allo standard formativo di responsabile tecnico di tintolavanderia.

Condizioni di ammissione all'esame finale: i) frequenza di almeno l'80% delle ore complessive del percorso formativo, al netto degli eventuali crediti di frequenza riconosciuti.
CASI DI ESENZIONE DAL PERCORSO FORMATIVO: Fermo restando il compimento dei 18 anni di età, sono esentati dall'obbligo di frequenza del percorso formativo e dal relativo esame: a) i soggetti in possesso di un titolo di studio abilitante per Responsabile tecnico di tintolavanderia, di cui all'elenco approvato con Accordo in Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome il 20 dicembre 2012 n°12/185/CR6/C9 e allegato all'Accordo stesso; b) i soggetti in possesso di una qualificazione pubblica di livello minimo EQF 4, riconducibile a entrambe le ADA dell'Atlante del Lavoro e delle qualificazioni richiamate in premessa

- Lo standard minimo non prevede la realizzazione di attività di stage/tirocinio, che possono comunque essere previste nella realizzazione dei singoli corsi regionali. -

In base all'Accordo Stato-Regioni del 03/11/2021, l'utilizzo delle modalità formative FAD e/o E-learning è consentito nel limite del 50% del monte ore teorico con procedure che ne consentano la tracciabilità.

Il predetto limite del 50% è erogato in modalità sincrona almeno per il 40% delle ore e, al massimo, per il 10% in modalità asincrona.

L'indicazione del monte ore teorico erogabile in FAD rappresenta un limite massimo, che non può essere derogato.